Giugno
2010

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria
BATTAGLIONI

SPECIALE

MANOVRA CORRETTIVA

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA 2010

Con il decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, il Governo ha dato attuazione alle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, raccomandate a livello comunitario. Gran parte delle disposizioni operative sono finalizzate ad un **incremento delle attività di controllo**: rivisitazione delle procedure di riscossione, redditometro, imprese "apri e chiudi", soggetti in perdita sistemica, avvio di nuove partite Iva ed effettuazione di operazioni comunitarie, ecc..
Una buona fetta del decreto, inoltre, interessa il **comparto previdenziale**, non solo per quanto attiene al sistema pensionistico, ma anche in relazione alle procedure di riscossione dei contributi; non manca una disposizione di interpretazione autentica in merito all'obbligo di doppia iscrizione nella Gestione separata, che rappresenta un vero e proprio sgarro alla recente pronuncia della Cassazione a Sezione Unite che, invece, aveva ribadito il concetto dell'unicità di iscrizione e unicità di copertura pensionistica. Molto spesso il decreto propone norme che richiedono una pratica attuazione demandata a decreti ministeriali o provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (si pensi, ad esempio, alle trasmissioni telematiche all'Agenzia delle operazioni Iva di importo superiore a €3.000, piuttosto che alle nuove procedure per l'applicazione del redditometro); solo con la conversione in legge e l'assunzione di tali provvedimenti sarà possibile avere un quadro definitivo del provvedimento, tenuto anche conto che molte disposizioni trovano applicazione differita al 2011.
Nella tabella che segue, evidenziamo le principali disposizioni di possibile interesse.
Il riferimento nella colonna di sinistra è agli articoli del decreto legge, mentre la colonna di destra contiene un breve sunto del provvedimento.

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	
art.18	**Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo** I comuni parteciperanno alla lotta all'evasione, segnalando elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. La funzione verrà assolta mediante l'istituzione di Consigli tributari, anche in consorzio tra più comuni per le realtà di minori dimensioni. L'Agenzia delle Entrate fornisce ai Comuni i dati delle dichiarazioni dei residenti e, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, trasmette una segnalazione ai Comuni affinché possano essere segnalate integrazione dei dati dichiarati. L'attività di collaborazione, ai fini fiscali e contributivi, è premiata con il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

art.19	**Aggiornamento del catasto** Dal 01.01.2011 sarà attuata l'"**Anagrafe Immobiliare Integrata**" allo scopo di attestare, ai fini fiscali, il livello di integrazione delle banche dati catastali (dati censuari, cartografici e planimetrie delle unità immobiliari urbane) con le informazioni sui diritti reali recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari. Alla creazione di tale banca dati potranno partecipare, direttamente o indirettamente, anche i Comuni. Viene, inoltre, prevista un'attività dell'Agenzia del Territorio finalizzata all'individuazione degli **immobili non dichiarati in catasto**, anche mediante una ricognizione dei titolari di diritti reali. Dal 01.07.2010, gli atti da trascrivere debbono contenere, a pena di nullità, anche il **riferimento alle planimetrie catastali** delle unità immobiliari urbane e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto. Inoltre, al momento della stipula di tutti gli atti relativi agli immobili, il notaio deve individuare l'esatto intestatario catastale e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Allo scopo di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale relative al settore delle **locazioni** per tutti i tributi connessi, si stabilisce che, dal 01.07.2010, la richiesta di registrazione dei **contratti di locazione o affitto** di beni immobili contenga anche **l'indicazione dei dati catastali**, stabilendo l'applicabilità della relativa sanzione.
art.20	**Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore** Si abbassa la soglia dagli attuali €12.500 a €5.000, quale somma massima movimentabile in contante per singola operazione o per masse di operazioni che paiono tra loro artificiosamente frazionate. Sono interessati alle modifiche: i trasferimenti di denaro contante; la consegna di assegni bancari e postali, che, se emessi per importi pari o superiori €5.000, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; la detenzione di libretti di deposito al portatore (quelli di saldo superiore dovranno essere riconvertiti o estinti entro il 30.06.11). Per rendere più credibili le nuove soglie, è stato revisionato il meccanismo sanzionatorio, con la previsione di limiti minimi di €3.000 e con l'introduzione di moltiplicatori delle sanzioni nel caso di infrazioni relative a valori superiori ai €50.000.
art.21	**Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica)** Viene stabilito l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a €3.000, secondo le indicazioni di un provvedimento attuativo da emanarsi. In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da €258 ad €2.065.
art.22	**Aggiornamento dell'accertamento sintetico e nuovo redditometro** Mediante una riscrittura di parte dell'art.38 del DPR n.600/73, si stabilisce che: • salvo prova contraria, tutto quanto si è speso nel periodo d'imposta deve corrispondere al reddito complessivo del contribuente (100 di spesa = 100 di reddito); • salvo prova contraria, è possibile, inoltre, la ricostruzione induttiva del reddito, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia con periodicità biennale; • l'accertamento è possibile solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%; • prima di emettere avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate è obbligata ad attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente; • dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'art.10 del Tuir, ferma restando la spettanza delle detrazioni d'imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.

art.23	**Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"** Al fine di attivare una specifica azione di vigilanza su una categoria di contribuenti a rischio fiscale, si stabilisce che le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'Inps.
art.24	**Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica"** Le imprese che dichiarano perdite fiscali, non imputabili all'erogazione di compensi agli amministratori, per più di un periodo d'imposta, saranno soggette ad una vigilanza sistematica da parte dell'Amministrazione. In particolare, l'attenzione verrà concentrata sui contribuenti non soggetti a monitoraggio e non soggetti agli Studi di Settore.
art.25	**Applicazione di ritenute in caso di agevolazioni fiscali** Dal 1° luglio 2010, si prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta d'acconto (10%) dei compensi corrisposti, mediante bonifici bancari o postali, quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (ad esempio al fine di fruire delle detrazioni del 36%). La ritenuta d'acconto dovrà essere operata dalla banca del beneficiario del bonifico all'atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso. Un apposito provvedimento individuerà gli aspetti attuativi.
art.26	**Documentazione della congruità dei prezzi di trasferimento** Per le imprese interessate a scambi con soggetti esteri controllati o controllanti, si introduce un meccanismo di trasparenza nella determinazione dei prezzi di trasferimento, al fine di limitare le liti tributarie sull'argomento. In sostanza, le aziende potranno disporre una documentazione esplicativa delle modalità di verifica di tali prezzi, comunicando la circostanza all'Agenzia delle Entrate secondo modalità da fissare con appositi provvedimenti attuativi. La comunicazione riguarderà anche periodi di imposta pregressi.
art.27	**Iva e contrasto alle frodi: blocco delle operazioni comunitarie per 30 giorni dall'avvio della partita Iva** All'atto della presentazione del Modello AA 7/9 per l'attribuzione della partita Iva, all'operatore economico viene richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie. Contestualmente sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie, anche attraverso la loro esclusione dall'archivio interrogabile VIES, sino al 30° giorno successivo alla data di attribuzione all'interessato del numero di partita Iva. Nei 30 giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti, mentre dal 31° giorno il soggetto viene inserito nell'archivio VIES, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego. Per quanto riguarda le partite Iva già attribuite in Italia in data antecedente all'entrata di vigore delle nuove norme, viene rinviata al provvedimento del direttore dell'Agenzia la definizione dei criteri e delle modalità per la loro esposizione nel sistema comunitario del VIES. Le modifiche sono attuate mediante opportune correzioni all'art.35 del DPR n.633/72.
art.28	**Incrocio tra le basi dati dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione diffusa** Al fine di contrastare fenomeni di microevasione (evasione totale sui redditi di lavoro dipendente da parte di un'ampia categoria di soggetti a fronte del godimento in modo massivo di servizi e prestazioni sociali), si prevede l'affidamento dei controlli su tale ambito, in via esclusiva, ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale. Conseguentemente, ai fini di assicurare una corretta tutela giurisdizionale in caso di ricorso avverso gli atti di contestazione di tali articolazioni, vengono modificati gli artt.4 e 10 del D.Lgs. n.546/92, sul contenzioso tributario.

art.29	**Esecutività degli avvisi di accertamento** • L'avviso di accertamento (imposte sui redditi e Iva) ed i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo all'atto della notifica al contribuente; di conseguenza, non si dovrà più attendere la cartella esattoriale. • Nei casi di fondato pericolo per la riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti, la riscossione integrale delle somme indicate nei medesimi atti, ossia delle somme dovute nel loro ammontare massimo, comprensivo di sanzioni ed interessi, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini ordinari. • L'agente della riscossione, sulla base del detto titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica dei detti atti, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo "risultante dal ruolo entro cinque giorni", di cui all'art. 50 del DPR n.602/73. L'esecuzione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
	Transazione fiscale Sono escluse da transazione fiscale (possibilità di pagare solo in parte il debito) le somme relative a ritenute operate e non versate, così come già avviene per l'Iva. Sono modificate talune norme in tema di transazione fiscale inserita nel concordato preventivo e nei piani di ristrutturazione dei debiti.
	Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte Modificate le condizioni che configurano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, prevedendo: a) l'abbassamento della soglia di punibilità (importo complessivo delle somme dovute all'erario) da €100.000 a €50.000; b) l'introduzione di un'aggravante specifica qualora le somme, al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi, siano superiori al quadruplo della predetta nuova soglia; c) la riconduzione al reato in questione anche della condotta di chi, nell'ambito della transazione fiscale, indica nella documentazione presentata elementi passivi fittizi oppure espone elementi attivi in misura inferiore al reale, per un ammontare complessivo superiore ad €50.000.
	Misure cautelari Le misure cautelari conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base: al processo verbale di constatazione; al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi; all'atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati; al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione.
	Dichiarazioni Iva in caso di fallimento Per consentire all'Amministrazione di poter più agevolmente insinuarsi nella procedura, si pone, a carico del curatore, l'obbligo, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, delle informazioni necessarie a garantire l'avvio della procedura di insinuazione al passivo, in tempi utili a garantire la tutela del credito erariale.

art.30	**Potenziamento dei processi di riscossione dell'Inps**

	• A decorrere dal 1° gennaio 2011 si attribuisce la natura di titolo esecutivo all'avviso di addebito dell'Istituto notificato al debitore. • In caso di crediti accertati d'ufficio, il debitore è intimato ad adempiere entro 90 giorni, salva la facoltà di proporre ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento del debito. La presentazione del ricorso comporta la sospensione dell'azione di recupero sino alla decisione da parte del competente organo amministrativo. In caso di reiezione o accoglimento parziale del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme dovute entro 5 giorni dalla notifica dell'esito del ricorso stesso seguirà la consegna all'agente del titolo per l'avvio dell'espropriazione forzata nei confronti del debitore. • Qualora nel termine di 90 giorni non venga presentato ricorso e il debitore non provveda al pagamento, l'agente della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e sulla base del titolo esecutivo procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
art.31	**Preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi** • Dal 01.01.2011, la compensazione con modello F24 dei crediti erariali è inibita qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento (senza l'intervento di una sospensione). • L'inibizione opera limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a €1.500. • L'inosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.
art.32	**Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi** Previste delle modifiche volte ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari *cc.dd. "veicolo"*, contrastando l'utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefici fiscali previsti dall'attuale normativa.
art.33	***Stock options* ed emolumenti variabili** Si introduce, sui *bonus* e *stock options*, collegati agli andamenti del mercato e spettanti ai *manager* e agli amministratori di banche ed istituti finanziari, l'applicazione di un'addizionale del 10% sui compensi corrisposti a tale titolo che eccedano il triplo degli emolumenti fissi della retribuzione.
art.34	**Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari** Al fine di attuare il monitoraggio dell'archivio dei rapporti finanziari anche ai soggetti stranieri, modificando l'art.6 del DPR n.605/73, si aggiungono all'elenco degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, anche i contratti stipulati dagli operatori finanziari nei confronti dei propri clienti relativamente all'apertura e alla chiusura di un rapporto continuativo. Si estende poi l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale anche i soggetti non residenti, per i soli atti e negozi posti in essere dagli operatori finanziari. Per gli altri atti, indicati nel citato co.1 dell'art.6, resta ferma per i soggetti non residenti l'attuale modalità dell'indicazione dei soli dati anagrafici identificativi ad esclusione del codice fiscale.
art.35	**Accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale** Introdotte nuove disposizioni che determinano una modalità di accertamento unitario per le società che aderiscono al consolidato fiscale nazionale, in sostituzione dell'attuale modalità di accertamento fondata sul criterio del *c.d. "doppio livello"*.

art.36	**Disposizioni antifrode nell'antiriciclaggio** • I soggetti che applicano le regole sull'antiriciclaggio devono astenersi dall'instaurare un

	rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero devono porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati nella stessa *black list*. • Per contrastare in ogni caso l'utilizzo del contante non tracciato, si riconosce che movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente i €15.000, saranno considerate dagli intermediari elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta.
art.37	**Disposizioni antiriciclaggio negli appalti** • Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi *cc.dd. black list*, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. • Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può escludere, con proprio decreto, tale obbligo nei riguardi di alcuni dei Paesi già individuati ovvero di specifici settori di attività. Con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi *cc.dd. non black list*, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	
art.38	**Indebita percezione di prestazioni sociali agevolate** Introdotte disposizioni che intendono contrastare, con maggiore efficacia, l'indebita percezione di prestazioni sociali agevolate, ivi comprese quelle erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, a seguito della presentazione di dichiarazione ISEE. A tal fine sono previste articolate modalità di scambi informativi, nel rispetto delle norme a tutela della *privacy*, che coinvolgono gli enti che erogano le prestazioni, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Agenzia delle Entrate. E' prevista la restituzione delle somme indebitamente percepite ed una specifica sanzione che verrà erogata dall'Inps avvalendosi dei poteri e delle modalità previste dalle norme vigenti.
	Razionalizzazione delle notifiche in materia fiscale In particolare: • modificate le regole con cui i contribuenti possono fissare la residenza valida ai fini delle notifiche fiscali, stabilendo che ciò non possa più avvenire all'interno della dichiarazione dei redditi; • si prevede la possibilità di consentire, anche per la notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione coattiva, l'utilizzazione della posta elettronica certificata.
	Ampliamento dell'utilizzo delle procedure telematiche La registrazione di un atto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata è sostituita da una denuncia telematica, rinviando ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione degli atti per i quali la denuncia telematica sostituisce la registrazione. Per questi atti la denuncia assume qualità di fatto che attribuisce data certa al contratto.

Pagamenti rateali per soggetti svantaggiati

- Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno sono rateizzate fino a massimo 11 rate, se l'importo complessivamente dovuto supera €100. La condizione richiesta è il non superamento del limite di reddito di pensione di €18.000. È previsto che la rateazione non superi il mese relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre e, pertanto, l'ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre.
- A richiesta degli interessati, l'ente che eroga il trattamento pensionistico trattiene l'importo del canone di abbonamento RAI. La richiesta deve essere fatta entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento e consente la rateazione in un numero massimo di 11 rate, da concludersi entro il mese di novembre, con versamento dell'importo trattenuto nel mese di dicembre. Viene prevista l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei termini e delle modalità di versamento delle somme trattenute e delle modalità di certificazione.
- Gli enti erogatori di pensione potranno trattenere altri tributi dovuti ad enti, a richiesta degli interessati. In tal caso è prevista un'apposita convenzione con l'ente percettore di detti tributi che regoli le modalità di attuazione della disposizione.

Disposizioni finalizzate ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale.

- Viene stabilito un termine massimo di 150 giorni di efficacia della sospensione del pagamento eventualmente concessa dal Giudice Tributario, al fine di incentivare la rapida trattazione delle cause, assicurando la riscossione in tempi brevi delle somme dovute in pendenza di giudizio.
- Viene stabilito un termine massimo di efficacia di 150 giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l'iscrizione al ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. Inoltre, al fine di assicurare la rapida trattazione della causa, viene disposto che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell'udienza di trattazione entro i successivi 30 giorni e la causa deve essere decisa entro i successivi 120 giorni.

Rafforzamento della riscossione dell'Inps

I contributi Inps debbono essere iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

- entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi non pagati;
- in caso di denuncia o di comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, il termine del 31 dicembre dell'anno successivo decorre dalla data di conoscenza del debito stesso da parte dell'Ente impositore;
- entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, in caso di accertamento d'ufficio oppure per quelli sottoposti a gravame giudiziario, dopo che il provvedimento è divenuto definitivo.

Le disposizioni suddette non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

Deroghe agli obblighi di monitoraggio fiscale e compilazione del quadro RW

Sono esclusi dall'obbligo di compilare il quadro RW:

- i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro, per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e che, in virtù dell'art.1, co.9, lett.b), della L. n.470/88, mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia;

	• i soggetti che prestano la propria attività lavorativa all'estero, presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati dall'Italia. Si tratta dei lavoratori presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (es. ONU, NATO, Unione Europea, OCSE).
art.39	**Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009** Prevista un'ulteriore proroga delle disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, verificatisi in Abruzzo relativamente ai Comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della Protezione Civile, abbiano subito danni da sismi di intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con apposito decreto del Commissario delegato.
art.40	**Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno: riduzione o azzeramento dell'Irap** La norma attribuisce alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la facoltà di disporre, con proprie leggi, la modifica delle aliquote, fino ad azzerarle, dell'Irap, nonché eventuali esenzioni, detrazioni e deduzioni relative alla medesima imposta, a favore delle nuove iniziative produttive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna delle Regioni che adottano leggi ai sensi della presente disposizione, è stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le relative disposizioni.
art.41	**Regime fiscale di attrazione Europea** Le imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendono svolgere una nuova attività economica in Italia, possono chiedere l'applicazione - in alternativa alla normativa fiscale italiana - delle regole fiscali vigenti in uno Stato europeo diverso dall'Italia, vale a dire nello Stato di residenza o in un terzo Stato Europeo. La scelta, estesa anche ai dipendenti ed ai collaboratori delle suddette imprese, deve essere esercitata, comunque, nell'ambito della "comunità giuridica" costituita dagli Stati membri della UE. A tal fine, è necessario interpellare l'Amministrazione Finanziaria secondo la procedura di *ruling* di standard internazionale già prevista dall'art.8 del D.L. n.269/03. Compatibilmente con le disposizioni comunitarie di riferimento, la norma prevede che le imprese in commento, che svolgono attività regolamentate, possono chiedere l'applicazione delle norme in materia di vigilanza dello Stato membro di residenza. Le disposizioni attuative della norma saranno stabilite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con apposito decreto di natura non regolamentare.
art.42	**Reti di imprese** La norma intende fornire impulso allo strumento delle reti di imprese previsto dall'art.3, co.4-*ter* e seguenti del D.L. n.5/09, mediante delega al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di stabilire, con apposito provvedimento, le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese, nonché le forme, modalità e termini per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza ad una rete di imprese. Si demanda ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione di benefici fiscali, amministrativi e finanziari applicabili alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese.

art.43	**Zone a burocrazia zero** Al fine di favorire le nuove iniziative produttive con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono istituite zone a burocrazia zero. In tali territori, nei confronti delle iniziative produttive avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto, i provvedimenti amministrativi, esclusi quelli di natura tributaria, sono adottati esclusivamente da un Commissario di Governo che, ove occorra, convoca apposite conferenze di servizi. Se entro il termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento non è stato emanato alcun provvedimento, questo si intende, comunque, adottato a favore del richiedente. Inoltre, qualora la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane individuate dal CIPE, il Sindaco concede le risorse previste a favore di tali zone franche urbane per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive ivi avviate. Infine, le Prefetture assicurano che nella realizzazione dei piani di sicurezza del territorio sia data priorità alle iniziative da assumere nelle zone a burocrazia zero.
art.44	**Incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero** Al fine di agevolare il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero, ove svolgono o hanno svolto in via continuativa o, comunque, per un periodo sufficientemente prolungato attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università, si prevede: • l'esclusione, dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente, del 90% degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato; • la non concorrenza alla formazione del valore della produzione degli emolumenti agevolati. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio 2011 per i soggetti che rientrano in Italia entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della disposizione. L'incentivo si applica con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai due periodi d'imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.
art.53	**Tassazione sostitutiva dei premi di produttività per il 2011** • Per il periodo 2011, la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa - anche nell'ottica della modulazione degli orari di lavoro e delle politiche di conciliazione - nonché all'andamento economico e agli utili d'impresa, è sottoposta ad una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nei limiti di €6.000 lordi annui, ed a condizione che il reddito del soggetto non superi i €40.000. • Viene altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti sia dall'impresa che dal lavoratore, nei limiti degli stanziamenti disponibili, delle medesime somme. • L'entità dell'agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali.
art.55	**Riduzione degli acconti Irpef del 2011 e 2012** • Con apposito DPCM è differito il versamento dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto. • Con apposito DPCM è differito il versamento dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto. Ciò **non incide** sul versamento degli **acconti Irpef 2010** da effettuare entro il prossimo giugno o luglio 2010.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI	
art.48	• Introdotta una disposizione volta a favorire e promuovere l'erogazione di nuovi finanziamenti all'impresa in difficoltà, da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci, mediante un'applicazione "lieve" del criterio della prededuzione. • In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, si prevede la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso, anche durante le trattative, preservando al contempo i diritti dei creditori estranei, atteso che la predetta sospensione è decisa dal giudice all'esito di un'udienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
art.4	**Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni** Previsto un sistema di pagamenti e restituzioni di somme a credito e a debito con la Pubblica Amministrazione mediante l'utilizzo di carte elettroniche sulle quali accreditare le somme da rimborsare e addebitare gli importi dovuti. Le modalità attuative sono affidate a provvedimenti del Ministero delle Finanze.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE	
art.10	**Riduzione della spesa in materia di invalidità** Prevista l'incremento del limite di invalidità, espresso in percentuale, che dà diritto alla percezione dell'assegno di invalidità.
art.12	**Interventi in materia previdenziale: sistema pensionistico** Previsto il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia ordinarie ed anticipate, per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 2011 (differimento del diritto di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi).
	Obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps È fornita un'interpretazione autentica delle disposizioni dell'art.1, co.208, della L. n.662/96, in conformità con la prassi amministrativa finora seguita in maniera costante dall'Inps, ma in senso difforme al pronunciamento della Corte di Cassazione n.3240/10. Infatti, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta l'obbligo di assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dell'Inps. Il predetto obbligo non è incompatibile con quello che prevede l'iscrizione alla Gestione Separata Inps per chi svolge attività professionale o di collaborazione. Ciò in quanto, in questo caso, l'imposizione previdenziale insiste su redditi di diversa natura. Pertanto: il criterio della prevalenza dell'attività, ai fini dell'obbligo di iscrizione alle gestioni di copertura pensionistica, si applica solo per artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Diversamente, il detto criterio non è pertinente con la gestione separata, quindi è legittimo che un socio lavorante di una Srl commerciale, che percepisca anche compensi come amministratore, sia iscritto sia alla mutua commercianti che alla gestione separata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCENDE DA € 12.500 A € 5.000 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 31 maggio 2010 è sceso da € 12.500 ad € 5.000 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra soggetti privati: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull'emissione degli assegni bancari, postali e circolari, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Al fine di adeguare l'Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:

- è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore fra soggetti diversi per importi pari o superiori ad € 5.000;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad € 5.000 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 5.000;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore ad € 5.000. Se gli stessi sono esistenti alla data del 31 maggio 2010 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 giugno 2011 procedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore ad € 5.000;
- è introdotto quale elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se di importo non superiore ad € 5.000;
- è introdotto per gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e tutti i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio un obbligo di astensione dal porre in essere rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali nei confronti di società o enti collocati in Paesi a rischio (sarà approvata una nuova lista di paesi individuati dal Ministero dell'Economia in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).

Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori ad € 5.000:

- incasso o pagamento delle fatture in contanti;
- movimentazioni di contante tra soci e società di persone o società a responsabilità limitata (finanziamento o distribuzione di utili);
- transazioni infragruppo;
- emissione di obbligazioni;
- incasso o pagamento di caparre.

I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti.

Aspetti sanzionatori

Le nuove sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di € 5.000 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore ad € 5.000 è assoggettato ad una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore ad € 3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore ad € 50.000 le sanzioni saranno quintuplicate. E' fatta salva la possibilità di avvalersi dell'oblazione ai sensi dell'art.16 della L. n.689/81.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA PER LE OPERAZIONI OLTRE € 3.000

L'articolo 21 del D.L. n.78/10 introduce un nuovo obbligo telematico dalla portata potenzialmente "devastante" – in termini di aggravio degli adempimenti - per tutti i soggetti passivi titolari di partita Iva (imprese, professionisti ed enti).
Viene previsto, infatti, l'obbligo di comunicare al Fisco, con modalità esclusivamente telematiche, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a € 3.000,00.
L'individuazione delle modalità e dei termini con le quali gestire tale nuovo adempimento avverrà con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di futura emanazione, che dovrà – secondo quanto enunciato dal decreto - preoccuparsi di "limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti". Si osserva che non viene previsto alcun termine ultimo per l'emanazione di tale provvedimento. Dal punto di vista sanzionatorio, l'omessa, incompleta o errata compilazione della comunicazione sconterà la sanzione generale prevista dall'art.11, co.1, lett.a) del D.Lgs. n.471/97, e cioè la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.582.

La sanzione prevista (art.11, co.1, lett.a, D.Lgs. n.471/97)
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Al di là dell'enorme aggravio amministrativo (e dei relativi costi) che un tale adempimento sicuramente comporterà, sarà importante verificare come il provvedimento direttoriale definirà il concetto di operazione "rilevante" ai fini Iva. Tale concetto, infatti, non identifica solamente le tradizionali operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ecc. ma anche tutte quelle operazioni che assumono una qualche rilevanza ai fini di tale imposta. E' il caso ad esempio delle fatture ricevute dai contribuenti minimi, che ancorché sprovviste di Iva vanno indicate nel modello dichiarativo annuale per esigenze di monitoraggio. Inoltre, occorrerà verificare se rientrano nell'obbligo telematico anche quelle operazioni che già confluiscono in altre comunicazioni. E' in caso delle cessioni e prestazioni intracomunitarie che debbono già transitare nei modelli Intrastat. E' utile ricordare che in base alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente allo stesso:

"*non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente*".

Ulteriori indicazioni verranno fornite a seguito dell'emanazione del citato provvedimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ARRIVA LA STRETTA SULLE "CASE FANTASMA"

L'articolo 19 del D.L. n.78/10 ha previsto una serie di interventi volti alla regolarizzazione delle così dette case fantasma attraverso una serie di ostacoli alla loro compravendita oltre che alla loro locazione.

In particolare dal 1° luglio le compravendite degli immobili urbani dovranno contenere, per non essere considerati nulli:

- i dati catastali (come già avveniva);
- la planimetria depositata in catasto;
- la dichiarazione dei proprietari in cui si affermi la corrispondenza tra i dati catastali, la planimetria e la realtà dell'immobile.

Gli immobili fantasma, costruiti e mai denunciati, ovvero quelli che nel tempo siano stati oggetto di variazione di consistenza o di destinazione, dovranno essere regolarizzati, spontaneamente, entro il 31 dicembre 2010, ovvero dall'Agenzia del Territorio a partire dal 1° gennaio 2011.
L'adeguamento spontaneo permetterà il risparmio degli oneri per l'accatastamento "forzato", oltre all'applicazione di sanzioni in misura minore:

€ 258,00 per le violazioni meno importanti	fino ad un massimo di **€ 2.066,00** per le violazioni più gravi.

Sempre nell'ambito dell'emersione degli immobili fantasma anche i nuovi obblighi, previsti dal co.15, dell'art.19 del citato D.L. n.78/10, posti a carico di chi intende locare un immobile.

Dal 1° luglio sarà, infatti, **obbligatorio indicare i dati catastali** sulle richieste di:

- registrazione;
- proroga;
- risoluzione anticipata;
- cessione,

dei contratti di locazione dei fabbricati e di affitto dei terreni.
La mancata indicazione di tali dati comporterà l'applicazione di una sanzione compresa tra il 120 ed il 140% dell'importo dell'imposta di registro dovuta sul contratto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RITENUTA SUI BONIFICI RELATIVI AD INTERVENTI EDILIZI

L'articolo 25 del D.L. n.78/10 ha introdotto a carico degli istituti bancari e delle Poste Italiane Spa l'obbligo di effettuare una ritenuta pari al 10% sugli importi pagati dai contribuenti in relazione a spese che danno diritto a beneficiare di deduzioni o detrazioni.
Mancano ancora le istruzioni operative: la disposizione rinvia, infatti, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per individuare le tipologie di pagamenti, nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Pare, però, evidente che tale previsione riguardi le spese che devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale, ossia quelle interessate da:

- una detrazione del 36% (recupero edilizio);
- ovvero del 55% (risparmio energetico).

Tale previsione ha l'evidente fine di obbligare le imprese, che hanno realizzato i lavori, a manifestare i corrispettivi sui quali i relativi committenti intendono beneficiare della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
L'effettuazione della ritenuta è un onere a carico degli intermediari finanziari, che quindi non comporta alcuna conseguenza operativa per i soggetti che dispongono il bonifico:

➲ *i contribuenti dovranno semplicemente tener conto del fatto che i prossimi pagamenti effettuati alle imprese che hanno eseguito gli interventi di recupero edilizio saranno decurtati del 10%.*

Pare logico, salvo avere conferma da parte dell'Agenzia, che tutti i pagamenti che possono essere effettuati in forma diversa dal bonifico (e quindi non transitano tramite gli intermediari finanziari) non saranno interessati dall'effettuazione delle ritenute.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 2011 COMPENSAZIONI LIMITATE PER CHI PRESENTA RUOLI NON PAGATI

A partire **dal 1° gennaio 2011** i contribuenti che non hanno provveduto a versare i debiti risultanti da ruoli scaduti non potranno effettuare compensazioni attraverso il modello F24. Ai sensi dell'art.31 del D.L. n.78/10, se il contribuente presenterà un ruolo scaduto e vanterà un credito (ad esempio Iva da dichiarazione annuale) non potrà utilizzare liberamente detto credito in compensazione.

Tale preclusione all'utilizzo dei crediti è però interessata da alcune limitazioni:

- il blocco della compensazione riguarda i soli crediti erariali;
- il blocco opera solo in caso di somme iscritte a ruolo, per le quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore ad € 1.500;
- i debiti iscritti a ruolo che comportano il blocco delle compensazioni devono riferirsi alle sole imposte erariali e relativi accessori (quindi ruoli per contributi previdenziali o per multe stradali, ad esempio, non comportano alcun blocco alle compensazioni);
- il blocco alle compensazioni opera fino a concorrenza dei ruoli scaduti, mentre la parte eccedente non risulterà interessata da alcun blocco (ad esempio: ruolo scaduto € 3.000, credito € 8.000; la compensazione sarà ammessa per € 5.000).

Ruoli compensabili

Un'importante novità, positiva per i contribuenti, è la possibilità di adempiere ai debiti iscritti a ruolo attraverso la compensazione con crediti tributari, opportunità in precedenza non ammessa. Per rendere effettiva tale opportunità occorrerà attendere un apposito regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che sarà emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Sarà cura dello Studio informare la clientela quando la compensazione diverrà operativa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE MISURE ANTIEVASIONE

La manovra del Governo, quanto alle disposizioni tributarie, si incentra in misura decisamente rilevante su misure di contrasto all'evasione fiscale.

Partecipazione dei Comuni all'accertamento

Con questa previsione, da un lato si vuole dare un'accelerazione ad una disposizione non nuova, ma rimasta in gran parte inattuata e, dall'altro, si vuole sfruttare la vicinanza al contribuente dell'ente locale che, avvantaggiato da questa situazione, può utilizzare un insieme di dati e notizie utili all'accertamento, nell'ottica di efficientare l'individuazione di maggiori imponibili, sia fiscali sia contributivi, concretizzando l'intervento con l'invio di apposite comunicazioni alle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'Inps.
Certamente la conoscenza del territorio, anche per essere il comune il destinatario del gettito Ici, gli consentirà di dare il suo contributo, principalmente, nel campo degli accertamenti immobiliari, in particolare per individuare unità sconosciute all'Agenzia del Territorio (si veda, sul punto, anche l'informativa in tema di aggiornamento del catasto), ma non trascurabile potrà essere il suo apporto nell'ambito dell'individuazione di specifici indici di capacità contributiva, da utilizzare nell'ambito degli accertamenti basati sul cosiddetto redditometro.
La norma, per essere completamente operativa, prevede che i Comuni istituiscano i Consigli Tributari, direttamente o costituendosi in consorzio se di piccole dimensioni, cioè un organismo che ha funzioni consultive e di indirizzo nell'attività di accertamento. A favore dei comuni che contribuiscono a far emergere materia imponibile, è previsto un compenso pari al 33% delle maggiori imposte e contributi accertati in via definitiva.

Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"

L'Amministrazione Finanziaria riconduce le imprese che cessano l'attività prima che sia trascorso un anno dal suo inizio a un probabile fenomeno di evasione fiscale e contributiva. L'accertamento non è né può essere automatico, ma queste situazioni saranno specificamente considerate ai fini dell'individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica"

Assieme al fenomeno delle imprese "apri e chiudi", l'intervento normativo va anche nella direzione di contrasto a un'altra situazione a rischio, vale a dire le imprese che chiudono in perdita, per più di un periodo d'imposta. La norma non richiede che le annualità siano consecutive, ma è necessario che l'esame si limiti a un arco temporale ragionevole.
La situazione delle imprese che chiudono ripetutamente in perdita è stato preso in esame sia dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate sia dalla giurisprudenza, e le conclusioni sono nel senso che come minimo è anomalo tenere in vita un'entità non profittevole. In breve, si tratta condotte

commerciali anomale, sostanzialmente antieconomiche, che fanno presumere che siano stati sottratti ricavi alla base imponibile.
Perché il controllo si inneschi, tuttavia, è necessario che la perdita sia determinata da costi diversi dai compensi agli amministratori e ai soci. Sembra quindi che l'accertamento si possa giustificare solo se, nettizzato il risultato imponibile da detti componenti, questo resta in ogni caso negativo, e ciò, come detto, per almeno due annualità.
Va segnalato che, anche ai fini di questa particolare ipotesi accertativa, potrebbe esserci una partecipazione attiva dei comuni, visto che le indagini potranno essere condotte tenendo conto di specifiche analisi di rischio a livello locale.

Incrocio dei dati Inps e Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione diffusa

L'Agenzia delle Entrate individua nelle situazioni di mancata dichiarazione di redditi di lavoro dipendente, o di mancata effettuazione delle ritenute su tali redditi, un fenomeno di cosiddetta microevasione che, tuttavia, essendo diffusa, genera una forte mancanza di gettito. La previsione in esame, quindi, allo scopo di contrastare questa situazione, prevede l'esecuzione di specifici controlli, fondati sull'incrocio dei dati disponibili presso l'Inps e l'Amministrazione Finanziaria, riguardanti le posizioni dei soggetti che risulta abbiano percepito, non dichiarandoli, redditi di lavoro dipendente e assimilati, in relazione ai quali sono stati versati i contributi ma non operate le ritenute.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL NUOVO REDDITOMETRO PARTE DA UNICO 2010

Come ampiamente pubblicizzato sulla stampa Nazionale, è stato varato dal Governo il nuovo redditometro che si renderà applicabile già con la prossima scadenza di Unico 2010. Trattasi di uno strumento di accertamento che interessa tutte le persone fisiche e che si basa sulla seguente logica di fondo "tanto una persona spende e quindi tanto deve guadagnare".
Il redditometro non è di certo una novità nel nostro scenario tributario, anzi esiste da anni. Fino ad oggi il redditometro in uso (e che resterà applicabile per le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità fino al 2008 compresa) era legato ad indici e parametri che risalivano ad un provvedimento del 1992. La ricostruzione presunta del reddito che ne scaturiva, quindi, era a dir poco anacronistica.
Il nuovo redditometro, invece, se è vero che da un lato opererà in modo molto più efficace a favore del Fisco, per altri versi dovrebbe essere un nuovo strumento più equo e mirato. Il provvedimento di Legge, infatti, prevede che esso si baserà su aggiornati indicatori di benessere sociale e sarà meglio ponderato basandosi anche sulla stima della situazione familiare e sul monitoraggio delle condizioni socio economiche territoriali in cui risiede il contribuente.

Esempio di fattori presi in considerazione per stimare le capacità di spesa:

La mappa degli indicatori			
ABITAZIONI	**MEZZI DI TRASPORTO**	**TEMPO LIBERO**	**ALTRE VOCI**
Case di proprietà	Auto di lusso	Centri ippici	Assicurazioni
Mutui	Barche	Centri Benessere	Movimenti di capitale
Spese per l'affitto	Auto	Case d'asta	Scuole private
Bolletta dell'energia elettrica	Moto	Circoli esclusivi	Contributi previdenziali lavoratori domestici
	Aerei	Viaggi turistici	
Bolletta del gas	Camper		Altre informazioni presenti in anagrafe tributaria
	Minicar		
	Leasing/Noleggio Auto		

Ora, nell'attesa che venga varato il provvedimento attuativo che fisserà i parametri di Legge su cui si baserà la ricostruzione del reddito ragionevolmente attribuibile al contribuente mirato, diamo conto sinteticamente delle principali caratteristiche del nuovo redditometro rimandando per gli opportuni approfondimenti a successive circolari che avremo modo di inviare non appena si conosceranno meglio i meccanismi di funzionamento dello strumento di accertamento in mano al Fisco.

Ambito applicativo

Interesserà gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto (quindi già con Unico 2010 relativamente all'annualità 2009).

Modalità di funzionamento

Il nuovo redditometro si divide in due distinti strumenti:

il redditometro "sintetico"	il redditometro "puro"
slegato da indici statistici e dai parametri fissati per Legge che sarà basato solo sulle spese effettive intercettate dall'Agenzia delle Entrate.	fondato sugli elementi indicativi di capacità contributiva fissati dalla Legge. Il paniere di beni, spese e servizi necessari per determinare il reddito complessivo presunto, come già detto, sarà individuato con uno specifico provvedimento attuativo. Il nuovo redditometro si baserà anche sul monitoraggio del nucleo familiare e modulato delle condizioni socio economiche dell'area territoriale in cui risiede il contribuente.

Presupposti per l'applicazione

Per far scattare l'accertamento basterà presentare uno scostamento tra il reddito complessivo dichiarato e il reddito complessivo accertato anche per un solo anno (nel precedente redditometro lo scostamento doveva presentarsi per almeno due anni). Nel nuovo redditometro, inoltre, sarà sufficiente una differenza tra reddito dichiarato e reddito complessivo accertabile pari ad almeno un quinto quindi al 20% (e non più del 25% come nella precedente versione).

Prova contraria - difesa

Per superare le contestazioni del Fisco occorrerà dimostrare, documenti alla mano, la legittima capacità di spesa. In pratica occorre dimostrare che il

finanziamento della spesa è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

L'opinione (logica) che si sta diffondendo è quella che il modo più efficace per combattere il redditometro è quella di produrre un analitico monitoraggio dei movimenti finanziari dell'anno, da cui risulti la regolarità della posizione del contribuente accertato (o del nucleo familiare cui egli appartiene). Raccomandiamo quindi a tutta la spettabile clientela un'ordinata e oculata gestione dei movimenti finanziari anche privati e consigliamo altresì di conservare la documentazione cartacea delle principali spese sostenute e delle modalità di approvvigionamento della liquidità utilizzata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma